



Anci Sa Srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anciveneto"

Sede legale: Via M. Cesarotti, 17 – Selvazzano Dentro (PD)

Sommario

1. Oggetto e finalità	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Pubblicità	3
4. Costituzione e validità dell'Albo	4
5. Soggetti ammessi	5
6. Domanda di iscrizione	5
6.1. Divieti	5
7. Requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione	6
8. Utilizzo dell'Albo	6
9. Sospensione e cancellazione dell'iscrizione	6
A) Sospensione	7
B) Cancellazione	7
10. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'Albo	8
11. Trattamento dei dati personali	8
Allegato 1 Domanda iscrizione Albo	
Allegato 2 Albero merceologico	

1. Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Albo fornitori di Anci Sa S.r.l. per l'affidamento di servizi di vario genere di importo inferiore alle soglie comunitarie adottati dalla società Anci SA Srl.

L'Albo, articolato per categorie merceologiche ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

2. Ambito di applicazione

L'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche indicate nell'elenco di cui all'Allegato 2.

All'interno dell'Albo gli operatori economici, singoli o consorziati, sono qualificati per la/le classe/i merceologica/che per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA e in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

L'Operatore Economico può iscriversi a una o più classi merceologiche e ad una o più fasce economiche.

Le Imprese/Enti si riservano la facoltà di aggiornare (congiuntamente) le classi merceologiche e le fasce economiche nel corso di vigenza del presente regolamento. Le Imprese/Enti si riservano di modificare e aggiornare (congiuntamente) i criteri di qualificazione a loro insindacabile giudizio e, comunque, qualora si rendesse necessario l'adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali che dovessero intervenire.

3. Pubblicità

L'Albo è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale si chiede alle Imprese interessate di iscriversi nell'elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da contattare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito della società nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

4. Costituzione e validità dell'Albo

L'Albo è aperto ed il presente Regolamento unitamente a tutti i documenti necessari per richiedere l'iscrizione sono disponibili in apposita sezione del sito web di Anci Sa S.r.l..

Le decisioni in merito all'iscrizione all'Albo sono assunte dalla struttura competente ovvero da apposita commissione che esamina ogni nuova richiesta d'iscrizione. Il procedimento d'iscrizione si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione ovvero dal ricevimento delle necessarie integrazioni della domanda.

Nel periodo transitorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Albo, le iscrizioni sono perfezionate entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione ovvero delle necessarie integrazioni della domanda stessa.

La richiesta di iscrizione è sottoposta alla valutazione dell'ufficio competente/commissione che esamina la completezza e correttezza della documentazione trasmessa fatte salve ulteriori verifiche a campione.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, al richiedente viene richiesto per iscritto di fornire le informazioni mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali deve provvedere all'integrazione. All'esito dell'istruttoria con esito positivo il richiedente viene iscritto presso l'apposito Albo.

5. Soggetti ammessi

Possano essere ammessi all'iscrizione i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
- d) i professionisti di varia natura iscritti ai relativi albi professionali.

6. Domanda di iscrizione

I Soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare apposita richiesta di iscrizione all'Albo, compilando il modello di cui all'allegato 1, precisando la classe merceologica per la quale richiedono di essere iscritti.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore, in tal caso è richiesta allegazione della relativa procura) e corredata dalla documentazione necessaria di cui al successivo articolo 7.

Nel caso di consorzi la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici deve essere prodotta dal consorzio e da ciascun consorziato.

I soggetti di cui all'articolo 5 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto secondo le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è possibile ricorrere all'avvalimento per l'attestazione di requisiti di idoneità professionale. A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Alle dichiarazioni, qualora non sottoscritte digitalmente, deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38, co.3, del D.P.R. 445/2000.

6.1. Divieti

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di un consorzio.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione per la medesima classe merceologica quale componente di più consorzi.

È vietata la presentazione di richiesta di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato richiesta di iscrizione all'Albo nella medesima categoria merceologica. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile.

Qualora i Soggetti di cui all'articolo 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, verrà presa in considerazione la sola richiesta che risulti essere pervenuta anteriormente all'ufficio competente a ricevere le richieste di iscrizione.

7. Requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione

I Soggetti di cui all'articolo 5 sono tenuti a dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1. dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
2. dell'iscrizione nel registro della CCIAA di competenza ovvero dell'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A o, se soggetto obbligato all'iscrizione ad albi professionali, dell'indicazione del numero di iscrizione all'Albo;
3. del possesso di eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

In caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

8. Utilizzo dell'Albo

Con l'iscrizione si presume che l'Operatore Economico sia in possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Fatta salva la possibilità di effettuare verifiche a campione, la verifica dei requisiti viene, in ogni caso, eseguita sull'aggiudicatario in occasione delle singole procedure di selezione degli operatori economici.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo quanto indicato nel "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie".

La selezione degli operatori economici può avvenire con le modalità individuate dalla Società nell'applicazione del principio di rotazione sulla base del numero degli inviti e degli affidamenti già effettuati.

È fatta salva la possibilità per la Società di estendere l'invito a presentare offerta anche ad operatori economici non iscritti all'Albo, rendendolo noto attraverso apposito avviso sul proprio sito aziendale, fermo restando, in tal caso, la necessità di invitare tutti gli operatori economici già iscritti nell'Albo per la classe merceologica ed economica richiesta.

9. Sospensione e cancellazione dell'iscrizione

A) Sospensione

La Società sospenderà l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle variazioni previste all'articolo 10 delle quali l'Impresa sia venuta a conoscenza;
- b) mancata comunicazione annuale di conferma del possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
- c) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- d) procedimento giudiziale in corso nei confronti della Società;

e) avvio del procedimento di contestazione per episodi di negligenza e/o inadempienza tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con l'Impresa;

f) prestazioni di lavori/servizi e forniture con standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti in sede di ordine.

La sospensione dall'Albo Fornitori dura finché permangono le condizioni che l'hanno determinata.

All'Operatore Economico verrà attribuito lo stato di "sospeso" che gli sarà comunicato con adeguata motivazione con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

Tale stato comporta, per l'Operatore Economico, una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori e il conseguente mancato invito alle procedure effettuate avvalendosi dell'Albo e l'inaffidabilità delle offerte presentate successivamente alla data della sospensione.

L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

La Società, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, fornirà motivata risposta.

Decorso il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione della sospensione da parte dell'Impresa, senza che l'Operatore Economico abbia richiesto la revoca della sospensione ovvero se persistono i motivi della sospensione stessa, l'Operatore Economico verrà cancellato dall'Albo Fornitori a seguito dello svolgimento della procedura di cui al successivo punto B).

B) Cancellazione

La Società potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori nel caso si verifichi a carico dell'Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni:

a) cessazione di attività;

b) richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore Economico interessato;

c) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese delle quali l'Impresa sia venuta a conoscenza;

d) gravi non conformità emerse in occasione delle verifiche effettuate dalla Società;

e) risoluzione del contratto per inadempimento e colpa dell'operatore economico;

f) mancata e/o tardiva comunicazione di variazioni dei dati e dei requisiti posseduti come previsto dal paragrafo 10 reiterata per cinque volte;

g) nei casi di sospensione di cui all'ultimo capoverso della lettera A);

h) condotta non in linea con i principi del Codice Etico e di comportamento della Società.

In presenza delle ipotesi di cancellazione, la Società dà comunicazione, con adeguata motivazione, all'Operatore Economico interessato dell'avvio dell'iter relativo con mezzi che ne assicurino l'effettiva ricezione.

L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Società.

La Società, entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, fornirà adeguata risposta e, a seconda dei casi, provvederà a pronunciarsi in merito alla cancellazione o meno, dandone comunicazione all'Operatore Economico.

Durante tale iter l'Operatore Economico interessato verrà sospeso in via cautelare dall'Albo se non già soggetto a provvedimento di sospensione.

L'Operatore Economico verrà automaticamente cancellato dall'Albo Fornitori decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del sollecito della Società senza che sia pervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 10 relativa alla conferma del possesso dei requisiti.

In presenza di cancellazione, l'Operatore Economico potrà ripresentare la propria candidatura ad essere iscritto all'Albo Fornitori dell'Impresa solo una volta che siano cessate le condizioni che hanno portato all'esclusione.

10. Segnalazione delle variazioni e aggiornamento dell'Albo

Gli operatori economici iscritti nell'Albo devono comunicare alla Società tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9, lettera A).

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione gli operatori economici iscritti all'Albo devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo, il perdurare del possesso dei requisiti nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 7, ivi compreso il perdurare dei requisiti eventualmente oggetto di avvalimento.

Gli operatori economici iscritti all'Albo devono, pertanto, produrre alla Società, con cadenza annuale dalla data in cui è stata concessa l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. La dichiarazione deve essere inviata alla Società entro 15 giorni dalla scadenza annuale dall'avvenuta iscrizione o secondo operatività del portale e-procurement proprio della Società.

11. Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (Ue) 2016/679 l'impresa gestisce l'archivio dei dati personali dei soggetti candidati all'iscrizione all'Albo fornitori secondo le modalità di trattamento dei dati specificate nell'informativa resa all'Operatore Economico nella fase iniziale di registrazione al portale.